



# BLOC-NOTES

notizie e riflessioni per le iscritte e gli iscritti  
FISAC/CGIL di UniCredit Group

<https://www.fisac-cgil.it/unicredit>



## Violenza di genere permessi per le vittime

*L'art 1 della dichiarazione Onu sull'eliminazione della violenza contro le donne recita che è "violenza contro le donne ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà."*

### LA NORMATIVA NAZIONALE

La **legge n. 69** del 19 luglio **del 2019** conosciuta come "**Codice Rosso**" rafforza la tutela per tutte e tutti coloro i quali subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti.

Il **Codice Rosso** oltre ad introdurre **quattro nuove fattispecie** di reato:

- la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge porn);
- la deformazione dell'aspetto della persona attraverso lesioni permanenti (es. per mezzo dell'uso di sostanze acide);
- la costrizione o l'induzione al matrimonio;
- la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Dispone **un'accelerazione procedurale nell'adozione di provvedimenti a tutela delle vittime**, al fine di evitare che i **c.d. reati spia**, ovvero atti persecutori (art. 612 bis c.p.), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e violenze sessuali (art. 609 bis, 609 ter, e 609 octies c.p.) e tutti quei reati indicatori di una situazione in cui si consuma violenza di genere **degenerino in crimini violenti**.

### PERCORSI DI PROTEZIONE - IL CONGEDO RETRIBUITO INPS

L'INPS (dopo le denunce della CGIL) con la **circolare applicativa dell'art. 24 del D. Lgs. 15.6.2015, n. 80** (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'art. 1, comma 8 e 9, della Legge 10.12.2014, n. 183), ha previsto **la possibilità di fruire di uno specifico congedo per le donne vittime di violenza di genere**.

È una **tutela** riconosciuta alle **lavoratrici** inserite nei **percorsi di protezione** relativi alla **violenza di genere**, che possono avvalersi di un'**astensione dal lavoro** per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco temporale di tre anni (art. 24, d.lgs. 80/2015).

Il **congedo indennizzato** decorre dalla data di inizio del percorso di protezione certificato ed è fruibile:

- per un **periodo massimo di tre mesi** (equivalenti a 90 giorni di astensione effettiva dall'attività lavorativa) entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato;

- in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- in **modalità giornaliera o oraria**. La modalità oraria consente l'astensione dal lavoro per un numero di ore pari alla metà dell'orario medio giornaliero contrattuale del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello del congedo. I contratti collettivi nazionali possono prevedere l'una o l'altra modalità.

#### **L'indennità:**

- è **pari al 100%** dell'ultima retribuzione per le **giornate di congedo** utilizzate **per svolgere i percorsi di protezione**;
- è calcolata sulle voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello del congedo;
- è pagata in misura pari alla metà dell'indennità giornaliera, in caso di fruizione oraria;

**Per fruire del congedo e dell'indennità occorre essere una lavoratrice dipendente inserita nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio (art. 5-bis, d.l. 93/2013, convertito con modificazioni dalla l. 119/2013).**

La domanda può essere presentata tramite il portale INPS oppure presso i patronati (tra i quali il CAAF CGIL) con tempi di lavorazione indicativi di 30 giorni. Contattaci per ogni supporto.

#### **REDDITO DI LIBERTÀ'**

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2020, inoltre, è stato introdotto un contributo denominato "**Reddito di Libertà**", **destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia.**

La misura consiste in un **contributo economico**, stabilito nella misura massima **di 400 euro mensili** concesso in un'unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori.

Il Reddito di Libertà è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito (ADI, NASPI, ASSEGNO UNICO E DI INCLUSIONE ecc.). La domanda deve essere presentata all'INPS dalle donne interessate o tramite patronato.

#### **IL MIGLIORAMENTO LEGISLATIVO DELL'ACCORDO SINDACALE CON ABI**

Con l'**Accordo nazionale** firmato unitariamente **con ABI** l'8 Marzo 2017 si sono così migliorate le previsioni legislative sul congedo di 90 giorni:

- il congedo è computato nelle giornate nelle quali è prevista l'attività lavorativa;
- il congedo può essere fruito su base oraria o giornaliera. Il congedo su base oraria è consentito in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero riferito al mese immediatamente precedente (come previsto dalla legge) ed è cumulabile, nell'arco della stessa giornata, con permessi o riposi previsti dalle norme contrattuali o di legge;
- per il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera pari al 100% delle sole voci fisse e continuative dell'ultima retribuzione;
- la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare l'azienda con cinque giorni di anticipo (anziché sette come prevede la legge) producendo la certificazione prevista;
- il periodo di congedo è computato a tutti gli effetti ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima, del TFR e del premio aziendale;
- Infine nell'accordo le Parti si sono impegnate ad attivarsi comunemente affinché le disposizioni applicative consentano anche la fruizione per periodi minimi di un'ora giornaliera.

**L'Art. 73 CCNL 2019 (rinnovato 2023)**, inoltre, **prevede** che ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, **in particolare**:

- comportamenti offensivi a connotazione sessuale;
- altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.

In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, verranno concordate **azioni mirate a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela della dignità della persona**.

## LE TUTELE IN UNICREDIT

In Azienda grazie alla contrattazione sindacale le iniziative poste in essere per la tutela delle lavoratrici vittime di violenza (Welfare>PeopleCare>Benessere>Spazio Antiviolenza) sono suddivise su 3 tematiche principali:

- **SPAZIO ANTIVIOLENZA**. Il numero dedicato 800 62 83 88 per avere un ascolto anonimo e confidenziale con il supporto della Fondazione Somaschi. Lo Spazio fornisce servizi di consulenza, Rilevazione del rischio, Supporto legale, supporto psicologico, attivazione della rete territoriale.
- **GLOBAL POLICY LOTTA ALLE MOLESTIE, AI COMPORTAMENTI SESSUALMENTE INAPPROPRIATI, AL BULLISMO E AGLI ATTI RITORSIVI**.
- **FLESSIBILITA' AGGIUNTIVE**. Un mese in più di congedo retribuito (grazie all'accordo sindacale del 13 aprile 2018) da aggiungere ai 3 mesi previsti dalla legge per le colleghe già inserite nei percorsi di protezione. Codice AVG (o AVH se orario) per i 3 mesi INPS e DIV per il mese aggiuntivo specificando nel campo note "congedo per le donne vittime di violenza". Il congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio e ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, TFR e Premio aziendale.
- **DIRITTO alla concessione del PART TIME** o rientro a full time nel caso di richiesta della lavoratrice vittima di violenza
- **AGEVOLAZIONI ECONOMICHE**. Sospensione delle rate del mutuo o richiesta di agevolazioni finanziarie.

Vi ricordiamo inoltre l'accoglimento automatico di tutte le richieste di trasferimento per tutte le colleghe inserite nei percorsi di protezione dei servizi sociali.

## NUMERO NAZIONALE 1522

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. E' possibile anche chattare direttamente con una operatrice entrando nel sito <https://www.1522.eu/>.